

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TREU, ZUGNO, FORMA, CENGARLE, OLIVA, BARTOLOMEI, BOANO, MONTINI, NOE' MAZZOLI, SEGNANA e LOMBARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1969

Ulteriore proroga delle provvidenze previste dalla legge 29 luglio 1957, n. 635, in favore di zone depresse del Centro-Nord

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto con la legge del 29 luglio 1957, n. 635, si è inteso intervenire in favore dello sviluppo economico e sociale di alcune zone depresse, sia attraverso l'azione diretta dello Stato e degli enti locali con opere di pubblico interesse, sia attraverso incentivazioni e agevolazioni di insediamenti e ampliamenti di attività produttive (particolarmente industriali).

Pur con una frammentata operatività ed un'eccessiva diffusione di aree dichiarate depresse, i provvedimenti accennati ed il loro più organico inquadramento nella legge 22 luglio 1966, n. 614, hanno promosso notevoli iniziative e interessanti programmi che si sono andati sviluppando specie negli ultimi anni.

In relazione anzi a questa constatazione ed ai risultati positivi ottenuti con le agevolazioni tributarie e fiscali previste dall'articolo 8 della succitata legge n. 635, con la successiva del 22 luglio 1966, n. 614, si è prevista una proroga di anni 3 delle stesse agevolazioni.

Ma tale proroga viene a scadere il 13 agosto 1969, mentre alcuni comuni — già rico-

nosciuti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica come « aree depresse » ma non più inclusi nella elencazione contenuta nella legge n. 614 — non hanno ancora potuto completare i propri programmi di sviluppo cioè fare entrare in esercizio le attività economiche promosse ed in corso di trasformazione (e vedono ora minacciati gli sperati vantaggi).

A giustificazione di tali situazioni di ritardo basta ricordare le difficoltà di formulazioni di piani urbanistici e di assetto territoriale, locali o comprensoriali, alcuni fattori di incertezza e di crisi congiunturali e settoriali, e ben noti eventi eccezionali di questi ultimi tempi. E tutto ciò per obiettive ragioni, non sempre imputabili a mancanza di volontà operativa di amministratori o responsabili delle zone più o maggiormente interessate (anzi trovandosi più gravi motivi di giustificazioni per le più modeste comunità impegnate).

In considerazione pertanto della assoluta opportunità e necessità di mettere quei comuni in condizioni di poter concludere gli iter burocratici, tecnici ed amministrativi occorrenti a mettere in funzione le attività

e le opere promosse secondo le accennate disposizioni, i sottoscritti presentano l'allegato disegno di legge inteso a concedere ulteriore termine per le agevolazioni previste dall'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, e considerate all'articolo 17 della legge 22 luglio 1966, n. 614, fino al limite improrogabile del 31 dicembre 1970, in favore di quelle amministrazioni locali

che dimostreranno di avere titolo e capacità di poter così completare i propri programmi di sviluppo.

A suffragio di tale limite di cessazione delle agevolazioni richiamate si sottolinea il fatto che le agevolazioni di cui al citato articolo 8 si concluderebbero con la prevista entrata in vigore della riforma tributaria (1° gennaio 1971).

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 22 luglio 1966, n. 614 è sostituito dai seguenti:

« L'esenzione fiscale di cui all'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635 e successive modificazioni e integrazioni, continua ad applicarsi nelle località già riconosciute economicamente depresse per le iniziative i cui impianti entrino in funzione entro il 31 dicembre 1970.

Gli ampliamenti degli impianti verificatisi durante il decennio di esenzione godono della esenzione stessa fino al decimo anno dall'inizio della attività produttiva originaria ».